

COMUNE DI COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
PROVINCIA DI _____

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Art. 2

Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa a sensi dell'art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dato in concessione con apposita deliberazione consiliare all'industria privata, come previsto dall'art. 26 del richiamato decreto.

Art. 3

Organizzazione dei servizi

I servizi cimiteriali sono così organizzati:

Dirigente dei servizi cimiteriali

Addetti

1) Custode **AFFOSSATORE**

Affossatori

in collegamento con l'ufficiale sanitario e l'ufficio tecnico comunale, secondo le rispettive competenze.

I servizi per i trasporti funebri sono organizzati come di seguito :

Dirigente il servizio trasporti

Autisti

Necrofori

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**Art. 4****Dichiarazione di morte**

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 5**Adempimento dell'ufficiale di stato civile**

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 6**Denuncia della causa di morte**

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 7**Registro dei deceduti e causa di morte**

Presso l'ufficio comunale di igiene è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 8

Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Art. 9

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a' sensi dell'art. 365 codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 10

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Art. 12

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 13

Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla procura della repubblica.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**Art. 14****Periodo di osservazione**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 15**Modalità per l'osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

Art. 16**Depositi di osservazione**

Nel cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17**Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi**

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art. 18

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte dell'ufficiale sanitario della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 19

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dei cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 20

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.

Art. 21

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

F E R E T R I

Art. 22

Obbligo del feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 23

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 24

Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

A) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

B) PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

C) PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE, le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25

Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, viene assunta dal Comune con diritto di privativa ovvero fatta dal Comune sotto forma di attività libera in concorrenza con ditte private autorizzate.

Art. 26

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa.

Art. 27

Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La tariffa fissa il costo di ciascuna piastrina.

TRASPORTI FUNEBRI

Art.

Esclusiva del servizio

Il Comune assume con diritto di privativa il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio può essere gestito direttamente ovvero dato in concessione a terzi.

Il Consiglio comunale stabilirà modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditte private.

Art.

Trasporto funebre

Il trasporto delle salme viene eseguito:

a) a pagamento, secondo la tariffa allegata, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso.

Il trasporto viene comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art.

Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che dalla famiglia non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali di cui non dispone il servizio comunale gestito con diritto di privativa, il Comune può consentire che il trasporto sia eseguito da ditte private imponendo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per trasporti di ultima categoria dalla allegata tariffa.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Art.

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali e le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

Art.

Percorso del trasporto - Orari - Modalità

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa; quindi si proseguirà a velocità ordinaria, senza corteo, con l'itinerario più breve, al cimitero, dove si effettuerà il seppellimento.

Se il funerale è solamente civile l'autorità comunale stabilisce il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salve eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28

Requisiti dei carri e rimesse per i carri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'ufficiale sanitario.

Art. 29

Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art. 30

Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 31 **Necrofori**

Ad ogni trasporto di salma sono addetti il necessario numero di necrofori con i seguenti compiti:

- a) trasporto dei feretri forniti dal Comune al domicilio del defunto;
- b) accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica;
- c) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;
- d) chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori Comune, accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
- e) fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;
- f) trasportare a spalla la salma dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla Chiesa; in tale trasporto il feretro, se comune, dev'essere ricoperto dall'apposito drappo nero, negli altri casi i necrofori si attengono al desiderio dei familiari.

Art. 32 **Trasporto ai locali di osservazione**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 33 **Autorizzazione all'incaricato del trasporto**

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 34 **Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 35 **Trasporto di salma fuori Comune**

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta dell'Ufficiale sanitario che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrechè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

Art. 36

Trasporti all'estero o dall'estero

a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (10 febbraio 1937)

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

b) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO.

E' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

c) TRASPORTO DI SALME DIRETTE VERSO STATI O PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI.

Per l'estradizione l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste.

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 37

Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 38

Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

Art. 39

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

Art. 40

Trasporto ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

C A P O V I

CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI

Art. 41

Cimiteri Comunali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero centrale del Capoluogo e di cimitero distaccati per le frazioni.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 42

Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 43

Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta all'Ufficiale sanitario che l'esercita a mezzo del personale del Cimitero.

L'Ufficiale sanitario riferisce al Sindaco sugli inconvenienti riscontrati e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 44

Personale cimiteriale

Il personale di custodia del Cimitero è così composto:

1) CUSTODA AFFOSSATORE

Il personale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 45
Registro cimiteriale

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 46
Camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

Art. 47
Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 48
Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 49
Planimetria del cimitero

Il cimitero comunale ha una planimetria in scala 1 : 500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per un decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio.

Art. 50
Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi ecc.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita nell'allegata tariffa.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla allegata tariffa.

Art. 51

Riserva dell'area destinata alle inumazioni

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 52

Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 53

Cippi indicati dalle fosse

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 54

Escavazione e ricolmo delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 55

Larghezza delle fosse

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Art. 56

Fosse comuni

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 57

Sepulture private

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le concessioni a tempo determinato possono avere la durata massima di anni 99.

Art. 58

Previsioni delle aree per sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Art. 59

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di fosse per l'inumazione, durata di anni 60;
- b) nell'uso temporaneo per anni 60 di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo;
- c) nell'uso temporaneo, per la durata di anni 60 di loculi predisposti dal Comune;
- d) nell'uso temporaneo per anni 60 di celle predisposte dal Comune.

Art. 60

Caratteristiche e uso delle sepolture private

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concesso e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per durata diversa da quella della precedente concessione.

Art. 61

Trasmissione del diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure creditatis.

Art. 62

Concessionari - Doveri generali

Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti fuori Comune.

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell'atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei familiari possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata e decoro.

Art. 63

Sepoltura privata individuale

Normalmente la concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

Può farsi anche la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.

La durata decorre dalla data di concessione.

Art. 64

Sepoltura di famiglia o collettive

Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

Art. 65

Costruzione delle opere sulle tombe private

La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo, è applicata la penale del 2 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; se il progetto consente il ricavo in sottosuolo di un maggior numero di loculi, tecnicamente ed igienicamente ammissibili, se ne potrà autorizzare la costruzione verso pagamento del canone di tariffa previsto per ogni loculo.

Art. 66

Doveri del concessionario di sepoltura

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola a la esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

Art. 67

Reparti speciali nel cimitero

I piani regolatori cimiteriali previsti possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero.

Art. 68

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

Art. 69

Tumulazioni in cappelle private o gentilizie

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.

I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Art. 70

Requisiti delle cappelle fuori del cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Art. 71

Tumulazioni fuori del cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**Art. 72****Esumazione ordinaria**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 73**Esumazioni straordinarie**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 74**Divieto di esumazioni straordinarie**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 75**Deposito delle ossa esumate**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 76**Avvisi di scadenza**

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

Art. 77 **Estumulazione**

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 78. **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 79 **Rinvenimento di materiali e integrità dei resti**

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 80 **Ricupero oggetti preziosi e ricordi**

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 81 **Disponibilità dei materiali**

Ove gli interessati non curino il ricupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

CREMAZIONE

Art.

Costruzione di forni crematori

La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione del prefetto sentito l'ufficiale sanitario.

Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione dell'ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di smaltimento dei fumi e delle esalazioni.

Il forno deve essere costruito in modo da potere soddisfare alle particolari esigenze umane del pietoso atto.

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza del sindaco e dell'ufficiale sanitario.

Art.

Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti :

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testimoni dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante e dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art.

Esecuzione della cremazione

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.

Nel cimitero deve essere predisposto un colombario per accogliere queste urne.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art.
Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematorio e consegnata al personale addettovi, appositamente incaricato. Alla consegna, due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma, contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Art.
Intervento alla cremazione

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

Art.
Modalità

La salma deve collocarsi sull'area crematoria avvolta negli indumenti rivestiti o avvolta in lenzuolo.

La salma deve essere cremata racchiusa nel feretro :

- a) quando sia in stato di avanzata putrefazione;
- b) quando trattasi di salma morta per malattia contagiosa;
- c) quando sia richiesto dai familiari.

Ove il feretro non viene cremato con la salma dovrà essere bruciato a parte.

Art.
Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in urna cineraria e suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.

Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette del crematorio, o in sepoltura di famiglia, o di enti, come indicato all'art. 343 delle leggi sanitarie.

Art.
Registri

Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo ove è stata deposta l'urna.

C A P O X

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 82 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Art. 83 Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso :

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 84 Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 85 Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

Art. 86 Comportamento del pubblico nel cimitero

All'interno del cimitero è vietato :

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;

e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE**Art. 87****Apposizione di lapidi - Costruzione**

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri ecc., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

Art. 88**Deposito cauzionale - Responsabilità**

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Art. 89**Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 90**Introduzione e deposito di materiali**

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 91**Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 **Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con ammenda di un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 100.000.

Si applicano le procedure previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 93 **Abrogazione precedenti disposizioni**

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi tutori.

Art. 94 **Disposizioni transitorie circa la tariffa**

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato dal previsto contratto.

Se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

